



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 28 DEL 20 APRILE 2021

OGGETTO:	LINEE DI INDIRIZZO DEL C.D.A. A.T.O. A SARONNO SERVIZI S.P.A., LURA AMBIENTE S.P.A. E AD ALFA S.R.L. SULLA PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE TRANSITORIA IN SCADENZA DEI GESTORI SARONNO SERVIZI S.P.A. E LURA AMBIENTE S.P.A.
-----------------	--

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventuno** addì **20** del mese di **aprile** alle ore **12.30**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;

- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";

sulla richiesta di rateizzazione del versamento accantonamenti THETA di spettanza di Alfa s.r.l. relativi agli esercizi dal 2016 al 2019 da parte di Saronno Servizi s.p.a.

VISTA:

- la richiesta presentata formulata da Saronno Servizi s.p.a. prot. 1187 del 15 marzo 2021 tendente ad ottenere la rateizzazione del versamento degli accantonamenti THETA relativi agli esercizi dal 2016 al 2019, con rate a cadenza mensile tramite bonifico bancario, il primo giorno del mese, secondo le seguenti modalità:
 - prima rata € 680.000 (Euro seicentottantamila);
 - dalla seconda alla cinquantanovesima rata €40.000 (Euro quarantamila)
 - sessantesima rata € 328.169 (Euro trecentoventottomilacentosessantanove) Tale importo potrebbe essere soggetto a variazione in positivo o negativo derivanti dall'esatto computo del Theta per l'esercizio 2020.
 - la risposta negativa formulata da Alfa s.r.l. di cui al Prot. 1267 del 18 marzo 2021 alla richiesta presentata da Saronno Servizi s.p.a. tendente ad ottenere la rateizzazione di cui sopra;

Considerato che:

- il moltiplicatore theta applicato dai Comuni e/o dai Gestori transitori del Servizio Idrico, che ne hanno formalmente deliberato l'applicazione, doveva essere accantonato su apposito fondo vincolato, come richiesto dall'Autorità Arera, dal 2016 fino alla presa in carico del servizio da parte del Gestore Alfa, ed obbligatoriamente riversato dal 2016 per ogni anno ad Alfa.

- Saronno servizi non ha neppure ottemperato a quanto indicato nella nota sopra citata (prot. 1187 del 15 marzo 2021) non rispettando il versamento della prima rata promesso; visto che, ad oggi, ha versato solamente un anticipo di due rate pari a €198.000,00= disattendendo ciò per cui si era impegnata. Tutto ciò incurante della tematica di dover pagare fin dal 2016, visti i numerosi solleciti dell'Ufficio d'Ambito e di Alfa, e ben conoscendo le regole e le conseguenze, a distanza di anni, ancor più avendo certificato le somme dovute, somme che non sono di competenza/pertinenza della medesima ma ancora trattenute senza titolo.

- Tale comportamento arreca un danno certo al Gestore Alfa in quanto il theta si compone di diverse voci ed è fatturato all'utente, ma la Saronno Servizi come i Comuni in economia, non hanno titolo di trattenere tali somme perchè non forniscono una prestazione diretta all'utente con le finalità a cui è destinato il theta, svolgono solo una funzione di incasso, tramite la bollettazione, per conto del Gestore Unico Alfa, unico titolato a poterlo usare sia per l'avvio della gestione del SII sia per la realizzazione di futuri investimenti in quanto titolare affidatario del servizio per legge.

- Tali somme devono essere quindi versate ad Alfa la quale potrà nel tempo rendicontarne gli interventi. Si tratta di un incremento tariffario finalizzato a quanto sopra descritto.
- La non volontà al rispetto delle regole definite sia da Arera sia dall'Ufficio d'Ambito pone in evidenza ancor più il fatto di perpetrare una situazione di gestione illegittima sia dei fondi theta sia del Servizio gestito, che deve essere ceduto come già deliberato dall'Ufficio d'Ambito con riferimento a Saronno Servizi in adempimento agli indirizzi del Consiglio Provinciale di Varese.

sul subentro del Gestore Unico del S.I.I. Alfa s.r.l. nella gestione transitoria di Saronno Servizi s.p.a. e Lura Ambiente s.p.a.

PREMESSO che:

- la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. attribuisce all'ente responsabile dell'ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione della relativa convenzione di servizio, da esercitarsi tramite l'Ufficio d'Ambito;
- l'Ufficio d'Ambito, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali;
- con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa s.r.l." (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);
- la società Alfa S.r.l. - costituita nel giugno 2015 ed i cui Soci si identificano nella Provincia di Varese, che ne detiene il 40,2072%, ed in n. 123 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente all'intero territorio della Provincia di Varese, che ne detengono una quota proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune - a partire dal 1° aprile 2016 gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in tutti i Comuni del predetto ATO, curando la captazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua, la gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue, la pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove reti e impianti e la cura e manutenzione di quelli esistenti, ad oggi i Soci di Alfa sono sia la Provincia sia i n.135 Comuni dell'ambito di Varese.
- Rimangono esclusi i Comuni di Caronno Pertusella, Taino, Saronno, identificandosi in una situazione illegittima.

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. PV 90 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo a Saronno Servizi s.p.a. e ad Alfa s.r.l. sulla presa in carico della gestione transitoria in scadenza della Saronno Servizi S.p.a." entro il 31 marzo 2021;
- la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. PV 13 del 2 marzo 2021 avente ad oggetto: "Indirizzo del C.D.A. A.T.O. relativo all'aggregazione in Alfa s.r.l. del gestore transitorio Lura Ambiente s.p.a. di Caronno Pertusella" entro il 30 giugno 2021;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 2 del 22 gennaio 2016 con la quale veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 7 del 18 gennaio 2016 con la quale veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 65 del 30/11/2017 con la quale veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa S.r.l. di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 46 del 12/09/2018 con la quale veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa S.r.l. di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni

- societarie;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 40 del 15/10/2020 con la quale veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa S.r.l. di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie, disponendo in particolare i seguenti termini:
 - il 31/12/2020 per il segmento di depurazione;
 - il 31/12/2020 per il segmento di acquedotto;
 - il 30/06/2021 per il segmento di fognatura;

VISTI i seguenti atti normativi:

- art. 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. Legge Galli) secondo il quale:
Comma 1: I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
 - A. rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - B. superamento della frammentazione delle gestioni;
 - C. conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
- la Direttiva quadro del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE (c.d. Direttiva Acque) del 23 ottobre 2000 di istituzione del quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- il comma 1 dell'art. 149 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente) che prevede che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."
- l'art. 172 - Gestioni esistenti - del D. Lgs. 3 aprile 2006 prevede che;
 - 1) Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
 - 2) Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
 - 3) In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia

almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

- 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
 - a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
 - b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

CONSIDERATO che:

- alla luce della sopra indicata normativa, traspare chiaramente l'intenzione sia del legislatore nazionale che del legislatore comunitario, di affidare ad un gestore unico tutti i comparti costituenti il servizio idrico (acquedotto, fognatura, depurazione);
- tale indicazione è confermata a più riprese anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale *"l'autorità d'ambito è l'unica possibile forma di gestione del servizio idrico integrato ed è tale soggetto a individuare il modello organizzativo e le concrete forme di gestione del servizio, scegliendole tramite procedura ad evidenza pubblica, oppure con partenariato pubblico-privato con gara a doppio oggetto (riguardante la qualità di socio e l'attribuzione ad esso dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio) o con l'affidamento del servizio a società in house a capitale interamente pubblico; da tali considerazioni deriva che il singolo Comune non ha più alcuna legittimità a costituire una propria società o struttura consortile cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico"* (TAR Piemonte Sent. n. 1229 del 28 ottobre 2016);
- ai sensi della evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea in materia di affidamento dei servizi pubblici alle c.s. "società in house", come nel caso di Alfa s.r.l., vi debba essere una partecipazione totalitaria pubblica nel capitale sociale quale requisito essenziale affinché possa essere rispettato il requisito del *"controllo analogo"* al fine del perseguimento degli interessi pubblici, costituendo la società in house, *"un'articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo"* (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 14 marzo 2016, n. 4938, conforme a Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, 8 maggio 2014, causa C-15/13)

RILEVATO che:

- al fine di consentire la realizzazione di un assetto gestionale, con riferimento alle attività di "acquedotto", "fognatura", e "depurazione" conforme alla normativa e regolamentazione di

settore, si reputa opportuno il subentro di Alfa S.r.l., nelle gestioni ora esercitate dalla società Saronno Servizi S.p.A. e Lura Ambiente s.p.a. in qualità di gestori transitori, pertanto decaduti;

- le operazioni societarie che vedono l'impegno di Alfa S.r.l., sono finalizzate a garantire una gestione societaria corretta e conforme al dettato normativo e regolamentare del settore del S.I.I., alla quale anche il D. Lgs. 175/16 fa riferimento nello stabilire le condizioni in presenza delle quali deve considerarsi legittima l'acquisizione e la gestione di partecipazioni nelle gestioni in corso, ed alle operazioni di aggregazione, laddove riconosciuti con acquisizioni di beni e personale, come previsto dal Piano d'Ambito:
 - (i) è volto alla *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"* (art. 4, comma 1, lett. a);
 - (ii) risponde *"[...] alla necessità della società [pubblica partecipata] per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4..."* (art. 5, comma 1);
 - (iii) è attuato in adempimento alla delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Varese, l'ultima solo in ordine temporale, P.V. 40 del 15 ottobre 2020;
- la società Saronno Servizi S.p.A. si occupa di svolgere il servizio di acquedotto e fognatura quale affidatario dei seguenti enti locali della provincia di Varese:
 - ✓ Origgio;
 - ✓ Saronno;
 - ✓ Uboldo;
- la società Lura Ambiente S.p.A. si occupa di svolgere il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione per il Comune di Caronno Pertusella, depurazione per il Comune di Saronno nell'ambito di Varese.
- è stato approvato il valore di subentro della Società Saronno Servizi S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 14 del 26/03/2018;
- è stato approvato il valore di subentro della Società Lura Ambiente Spa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 70 del 2017;

VISTA la comunicazione da parte Lura Ambiente s.p.a. di cui al Prot. 1833 del 19 aprile 2021 tendente ad ottenere la proroga del termine per l'effettuazione del subentro in Alfa s.r.l. fino al 31 dicembre 2021 e per la definizione di modalità flessibili per il versamento della quota residuale di subentro;

Si precisa che, essendo i medesimi i Soci di Saronno Servizi e Lura Ambiente ovvero il Comune di Saronno occorre trattare in modo eguale la rateizzazione delle somme dovute dai vari soggetti.

DATO ATTO che il riordino del SII nella provincia di Varese deve essere completato entro il 30 giugno 2021, così come previsto dalla sopra citata deliberazione del Consiglio Provinciale 40/2020;

CONSIDERATO che non è possibile disattendere da quanto indicato dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 40/2020 in merito ai tempi di aggregazione dei gestori transitori nel Gestore Unico Alfa s.r.l. del S.I.I., in quanto, come sopra richiamato, l'art. l'art. 42 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio d'A.T.O.;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

richiamato e confermato tutto quanto in premessa citato nonchè quanto già indicato nelle proprie precedenti deliberazioni n. PV 90 del 30 dicembre 2020 e n. PV 13 del 2 marzo 2021

1. di non accettare la proposta di rateizzazione di Saronno servizi secondo i termini ivi indicati;
2. di esprimere parere positivo alla proposta di rateizzazione formulata da Lura Ambiente ed applicarla in modo eguale a Saronno servizi con riferimento alle somme Theta dovute e di spettanza del Gestore Unico del S.I.I. Alfa s.r.l. relativi agli esercizi dal 2016 al 2020;
3. di esprimere un indirizzo vincolante, ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Servizio, al processo di subentro nella gestione delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie, oggi gestite dalla Società Saronno Servizi S.p.A., dei seguenti Comuni:

- Origgio;
- Saronno;
- Uboldo,

entro e non oltre la scadenza del 31/06/2021;

4. di esprimere un indirizzo vincolante, ai sensi dell'art. 53 della Convenzione di Servizio, al processo di subentro nella gestione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione, oggi gestite dalla società Lura Ambiente S.p.A., dei seguenti Comuni:
 - servizio di acquedotto fognatura e depurazione per Caronno Pertusella,
 - depurazione per Saronno

entro e non oltre la scadenza del 30/06/2021;

5. di invitare la società Lura Ambiente s.p.a. a formulare una proposta per la rateizzazione della quota subentro residua;
6. di invitare la società Saronno Servizi S.p.a. a riformulare una proposta per la rateizzazione del theta analoga a quanto proposto da Lura Ambiente;
7. di invitare le società Saronno Servizi s.p.a. e Lura Ambiente s.p.a. nonchè i Comuni dalle medesime gestite a fornire tutta la documentazione utile e necessaria ad Alfa S.r.l. al fine di attuare le operazioni di competenza, unitamente alla documentazione tecnica di supporto;
8. di diffidare i comuni di Saronno, Caronno Pertusella e taino ad aderire al Alfa Gestore Unico in qualità di soci in adempimento alla normativa vigente;
9. di dare indirizzo alle società Saronno Servizi s.p.a. e a Lura Ambiente s.p.a. di non compiere atti (quali stipula o proroga di contratti di lavoro e contratti di servizio o consulenza) senza la previa condivisione ed approvazione formale del gestore e dell'Ufficio d'Ambito, ciò al fine di evitare di causare rischi e/o conseguenze al gestore medesimo ed al processo di aggregazione in atto;
10. di invitare Lura Ambiente a svincolare le scelte sui diversi ambiti territoriali su cui insiste l'attività, ovvero non è possibile che la proroga aggregativa del Gestore di Como causi danni al Gestore di Varese essendo le due realtà sono svincolate tra loro, tali devono rimanere, dal momento che il "valore di subentro" che l'Ufficio d'Ambito ha approvato per Lura Ambiente è riferito, per ovvie ragioni, unicamente al ramo Varese;
11. di chiedere alle società Saronno Servizi s.p.a. e Lura Ambiente s.p.a. di confermare l'elenco del personale, inserito nel Piano d'Ambito, avente titolo al trasferimento in Alfa s.r.l., nel pieno rispetto dei principi citati in premessa e qui totalmente ripresi e comunque dipendenti secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito;
12. di trasmettere per conoscenza a Regione e ad Arera il presente atto, per gli adempimenti di competenza;
13. di trasmettere la presente agli Enti i cui impianti sono attualmente gestiti dalla Saronno Servizi s.p.a. e da Lura Ambiente s.p.a. nonchè ai Comuni di riferimento, per gli atti di competenza con la finalità di consentire le operazioni di passaggio ed aggregazione in Alfa s.r.l. degli impianti e del personale avente titolo;
14. di dare indirizzo ad Alfa s.r.l., Saronno Servizi s.p.a. e Lura Ambiente s.p.a. di predisporre una proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e le

modalità per l'effettivo subentro nella gestione delle infrastrutture indicate ai precedenti punti 2 e 3 e nel rispetto dei termini temporali ivi indicati;

15. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
16. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
17. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
18. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

I Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli